



COMUNE DI PESCAGLIA

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.11.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.2017

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 COMPETENZE

ART. 3 RESPONSABILITÀ

ART. 4 SERVIZI FUNEBRI - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

ART. 6 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

TITOLO II – REGOLAMENTO

CAPO I - CIMITERI

ART. 7 CIMITERI DEL COMUNE

ART. 8 VIGILANZA

ART. 9 AMMISSIONE NEI CIMITERI

ART. 10 REPARTI SPECIALI

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 12 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO III - CAMERA MORTUARIA E DEPOSITI

ART. 13 CAMERA MORTUARIA

ART. 14 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

CAPO IV - FERETRI

ART. 15 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

ART. 16 CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

ART. 17 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

ART. 18 AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 19 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

ART. 20 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

ART. 21 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

ART. 22 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

ART. 23 AUTOFUNEBRI

ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

ART. 25 TRASPORTO DI SALME E CADAVERI

ART. 26 TRASPORTO DECEDUTI PER MALATTIE INFET.VE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

ART. 27 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

ART. 28 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

ART. 29 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

ART. 30 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

ART. 31 DIVIETI

ART. 32 IDONEITÀ DI VEICOLI E LOCALI

ART. 33 INCARICATO DEL TRASPORTO

CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 34 INUMAZIONE

ART. 35 CIPPO

ART. 36 TUMULAZIONE

ART. 37 MANUTENZIONE E DECORO DELLE SEPOLTURE

ART. 38 DEPOSITO PROVVISORIO

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 39 ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 40 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 41 ESTUMULAZIONI

ART. 42 RESTI MORTALI - RESTI OSSEI DEFINIZIONI E TRATTAMENTO

ART. 43 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

ART. 44 OGGETTI DA RECUPERARE - RIFIUTI

ART. 45 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – SEPOLTURE

ART. 46 CONCESSIONI CIMITERIALI DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 47 RESPONSABILITÀ

ART. 48 DURATA DELLE CONCESSIONI – PROROGA DELLE CONCESSIONI

ART. 49 MODALITÀ DI CONCESSIONE

ART. 50 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

ART. 51 SUBENTRI

ART. 52 RINUNCIA O RETROCESSIONE

ART. 53 ESTINZIONE

ART. 54 REVOCA

ART. 55 DECADENZA

ART. 56 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

CAPO II - SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE SU AREA CONCESSA DAL COMUNE

ART. 57 PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

TITOLO IV - POLIZIA CIMITERIALE

CAPO I – ATTIVITA' E DIVIETI

ART. 58 ORARIO

ART. 59 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

ART. 60 DIVIETI SPECIALI

ART. 61 RITI FUNEBRI

ART. 62 EPIGRAFI

CAPO II - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 63 ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI CIMITERI

ART. 64 ACCESSO AL CIMITERO DA PARTE DI IMPRESE PRIVATE

ART. 65 DITTE ACCREDITATE

ART. 66 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

ART. 67 PUBBLICITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

ART. 68 PERSONALE DELLE DITTE ACCREDITATE

ART. 69 TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE IN AREE CIMITERIALI

ART. 70 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE

ART. 71 IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI

ART. 72 PUNTI DI EROGAZIONE

ART. 73 SICUREZZA DELLE ATTIVITA'

ART. 74-ORARIO DI LAVORO

ART. 75-DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

ART. 76 NORME PER LA REALIZZAZIONE ED IL DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE

ART. 77 NORME PER LA REALIZZAZIONE ED IL DECORO DELLE SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE

ART. 78 NORME PER LA REALIZZAZIONE E DI DECORO DELLE EDICOLE (CAPPELLE) FUNEBRI

ART. 79 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO

ART. 80 DEMOLIZIONE DI MONUMENTI FUNEBRI

ART. 81 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

ART. 82 RICONOSCIBILITA' ESECUTORE E RESPONSABILITA' SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE

ART. 83 DECORO E SICUREZZA DEI COMPORTAMENTI E DIRITTO AL RISERBO

CAPO III - PUBBLICITA' NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

ART. 84 PUBBLICITA' NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

ART. 85 VIGILANZA

TITOLO V – CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

CAPO I – CREMAZIONI E CENERI

ART. 86 CREMAZIONE

ART. 87 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

ART. 88 URNE CINERARIE

ART. 89 INUMAZIONE DELLE CENERI

ART. 90 FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE

ART. 91 RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 92 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE

ART. 93 MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 94 DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE

ART. 95 COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

ART. 96 FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE

ART. 97 TARIFFA

ART. 98 SANZIONI

ART. 99 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

ART.100 REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI

ART.101 AFFIDAMENTO CENERI

TITOLO VI – ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART.102 GESTIONE DEL SERVIZIO

ART.103 DOMANDA DI ABBONAMENTO DURATA - SCADENZA - TARIFFA

ART.104 LAVORI DI MANUTENZIONE

ART.105 INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

ART.106 DIVIETI

ART.107 RISERVA

ART.108 RECLAMI

ART.109 DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART.110 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

ART.111 MAPPA DEI CIMITERI

ART.112 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 113 SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

ART.114 ISPOSIZIONI DEL DEFUNTO

ART.115 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART.116 CAUTELE

ART.117 ATTI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

ART.118 CONCESSIONI PREGRESSE

ART.119 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE

ART.120 ESTINZIONI E TRASFORMAZIONE DI CONCESSIONI A TEMPO INDETERMINATO

ART.121 SANZIONI

ART.122 NORMA FINALE

ART.123 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS. 27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il DM del 30/03/1998 la Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la L. 28/02/2001 n. 26 e s.m.i. e la L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e DPR 15/07/2003 n. 254 L.R. Toscana n. 18/2007, L.R. Toscana n. 29/2004, L.R. Toscana n. 16/2000, D.G.R.T. N. 395/2002, D.G.R.T. N. 599/2002, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

- a) alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
- b) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali ed impianti annessi;
- c) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
- d) alla costruzione di sepolcri privati;
- e) alla cremazione;
- f) al servizio illuminazione votiva;
- g) ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- A) per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune;
- B) per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- C) per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da terra,
- D) Per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da loculo oppure il recupero del feretro per trasferimento in altra sepoltura;
- E) per ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti da inumazioni od estumulazioni;
- F) per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità di materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura e pratica funebre;
- G) per cinerario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazione.

ART. 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale; il Sindaco può delegare tali competenze.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.

3. I servizi a pagamento, così come le loro tariffe, sono definiti dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio comunale. L'applicazione delle tariffe compete all'affidatario e/o al gestore del servizio.

4. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento delle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

5. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente ed incontrovertibile. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà del suo rappresentante individuato fra i seguenti soggetti in ordine di priorità ed in seguito, all'interno di questo regolamento brevemente nominato "fiduciario":

a) coniuge convivente, persona civilmente unita, così come previsto dal regolamento sulle unioni civili, con il defunto.

b) i figli.

c) i genitori.

d) delegato individuato dal defunto mediante forma testamentaria o altra forma scritta datata e con firma olografa e certificata dall'ufficiale di Stato Civile.

e) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.

f) altri componenti del nucleo familiare.

6. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

ART. 4 SERVIZI FUNEBRI - SERVIZI

GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, all'obitorio o al deposito di osservazione;

d) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali;

e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

f) il feretro per la inumazione o per la cremazione di salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Il Comune, in tali casi, fornisce anche il servizio di trasporto funebre. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato e dichiarato dal Responsabile del Servizio a cui afferisce la materia Servizi Sociali in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla

situazione economica degli interessati e/o ai criteri previsti per la concessione di interventi economici ad indigenti.

In caso di disinteresse, il Comune si avvarrà del diritto di rivalsa verso i congiunti o comunque i soggetti individuati a norma dell'art. 2 comma 5 individuando ai sensi di tale elenco il "fiduciario" al quale addebitare il costo dei servizi svolti.

g) l'estumulazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione Comunale.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, in particolare sono a pagamento i servizi di cremazione, inumazione, esumazione ordinaria, tumulazione, estumulazione ordinaria, estumulazione straordinaria a richiesta dei familiari. Obbligato al pagamento delle tariffe è il "fiduciario" individuato ai sensi dell'art. 2 comma 5 del presente regolamento.

ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici cimiteriali ed il sito del comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

ART. 6 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Il Responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi. A tale obiettivo sono obbligati ad attendere anche eventuali Concessionari di gestioni dei servizi cimiteriali.

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

ART. 7 CIMITERI DEL COMUNE

Il Comune di Pescaglia è caratterizzato dalla presenza di Cimiteri Comunali distribuiti sul territorio come segue:

PESCAGLIA CAPOLUOGO

CONVALLE

PIEGAIO (2 cimiteri)

FONDAGNO

GELLO

VILLA A ROGGIO (2 cimiteri)

VETRIANO

COLOGNORA

BUCINO

PASCOSO

SAN ROCCO IN TURRITE

FOCCHIA

FIANO

LOPPEGLIA

TORCIGLIANO

S.MARTINO IN FREDDANNA

MONSAGRATI (2 cimiteri)

ART. 8 VIGILANZA

1. La vigilanza dei cimiteri spetta al Responsabile dell'articolazione organizzativa comunale competente, alla Polizia Municipale, alle forze dell'Ordine ed al Sindaco secondo le rispettive competenze.
2. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi delle vigenti norme.
3. Compete esclusivamente al Comune la responsabilità in ordine alla vigilanza delle norme per le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285
4. Salvo quanto stabilito dagli artt.102 e 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
5. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta all' Azienda U.S.L., che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
6. Il Responsabile dell'articolazione organizzativa comunale competente con apposito atto dettadisposizioni relativamente all'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture cimiteriali; la disciplina di ingresso; la disciplina dei riti funebri e ogni altra norma relativa a particolari divieti; la disciplina dell'apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba; lavori e opere funerarie private.

ART. 9 AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Pescaglia;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.

e) personalità di particolare rilievo per il territorio comunale, autorizzati dal Sindaco, anche se non residenti all'interno del territorio comunale.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

3. Indipendentemente dai requisiti di cui al precedente punto 1 e 2 e compatibilmente con la disponibilità la Giunta, a richiesta del "fiduciario", accertata la volontà in tal senso del defunto, può autorizzare il seppellimento della salma di persone non residenti nel Comune nei seguenti casi:

a) qualora il defunto abbia sepolto il coniuge non legalmente separato o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 2° grado nel cimitero nel quale si richiede la sepoltura;

b) qualora il defunto abbia il coniuge non legalmente separato o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 2° grado residenti nella frazione o nel capoluogo ove è posto il Cimitero nel quale si richiede la sepoltura.

c) Con gli stessi criteri possono essere accolti nei cimiteri i resti mortali e le ceneri dei defunti.

4. La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Pescaglia.

ART. 10 REPARTI SPECIALI

1. Almeno in un cimitero comunale sono da riservare campi speciali, da individuare attraverso il Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinare al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico e una struttura da destinare a "sala del commiato" ove le persone atee o agnostiche possano ricevere l'estremo saluto dei propri cari.

2. Il Consiglio Comunale con proprio atto di natura regolamentare decide in ordine alla attribuzione degli eventuali maggiori oneri, conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti speciali.

3. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dal "fiduciario", vengono inumati in campo comune.

4. E' pure da individuarsi, almeno in un cimitero comunale, un campo speciale da destinare all'inumazione dei "resti mortali" quando provenienti dalle estumulazioni, in quanto il tempo di permanenza per tali resti in seppellimento in terra è a ciclo ridotto a 5 anni ovvero a due anni nel caso di utilizzo di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione come determinato dalla Circolare del Ministro della Sanità n. 10 del 1998.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture a sistema di tumulazione, anche private e familiari, ai sensi e nei limiti degli artt. 76 e 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

4. Il piano regolatore cimiteriale, di cui al successivo art. 12 determina, per le sepolture, anche private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ART. 12 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare un piano regolatore cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell'arco temporale di almeno 10 anni, periodicamente aggiornabile. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. Nel piano regolatore cimiteriale si deve tener conto di spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per la costruzione di sepolture private;

c) per famiglie o collettività';

d) tumulazioni individuali;

e) cellette ossario;

f) nicchie cinerarie;

g) ossario comune;

h) cinerario comune;

i) eventuali campi, loculi o cellette ossario riservati gratuitamente a persone illustri o benemerite per la comunità che abbiano risieduto od operato per il Comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture a sistema di tumulazione, la ubicazione, la misura delle aree, diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

Di norma ogni 10 anni il Consiglio comunale è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - CAMERA MORTUARIA E DEPOSITI

ART. 13 CAMERA MORTUARIA

1. Nei cimiteri in cui è predisposta la camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, la stessa funge altresì da deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. 285/1990. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 285/1990 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo.

2. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART. 14 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei individuati nell'ambito del territorio comunale o in territorio di altri comuni, nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

CAPO IV - FERETRI

ART. 15 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 16 CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque corrispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90, in particolare:

a) per l' inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2, e superiore a cm 3 ;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

b) per la tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune:

- con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- con percorso non superiore ai 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

d) per trasporti all'interno del territorio della regione Toscana si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 18/07;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per i trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 o altra idonea sistemazione ed attendendosi a quanto segue:

- la procedura per la preparazione dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;
- ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione.

Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è necessario:

- l'uso dell'originario feretro, ove possenga ancora tali caratteristiche;

- l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.

- il contenitore di resti mortali nonché delle ceneri riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.

- solo nel caso che il Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune o suo delegato abbia rilevato la presenza di parti molli, il trasporto dei resti mortali deve essere effettuato utilizzando un feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata;

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. sia la cassa in legno che quella in metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. I feretri in caso di trasporto fuori comune o all'estero devono essere muniti di sigillo con le modalità previste dall'Art. 9 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

ART. 17 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autocertificazione, ai sensi di legge, quale verifica della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute) : tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

2. Con la suddetta verifica ed autocertificazione si deve altresì accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 18 AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.

2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2) e 3) del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda U.S.L.

ART. 19 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

ART. 20 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane.

2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. N. 267/2000. Possono esercitare il servizio di trasporto funebre le Imprese Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

4. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.

5. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.

ART. 21 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.

2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:

a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;

b) i trasporti di cadaveri di cui al precedente articolo 20, comma 5, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.

4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono:

a) di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.

b) qualora vengano richieste speciali onoranze o particolari percorsi tali autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco.

6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

ART. 22 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate:

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
- c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
- d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).

2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

4. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai soggetti individuati dall'art. 2 comma 5 tramite l'Impresa di Pompa Funebre al Comando di Polizia Municipale che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del "silenzio/assenso", non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).

5. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 23 AUTOFUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".

2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.

3. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.

2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali ovvero all'autocertificazione prodotta dall'impresa incaricata; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al gestore dei servizi cimiteriali.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

ART. 25 TRASPORTO DI SALME E CADAVERI

1. Il trasporto di salme e cadaveri avviene nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di riferimento vigente e della Legge Regionale 4 aprile 2007 n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e cadaveri"
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata.

ART. 26 TRASPORTO DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 27 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero è regolato e si osservano le disposizioni della normativa vigente in materia.
2. Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera Regionale n. 599 del 10/06/2002 dalla Regione Toscana.

ART. 28 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

ART. 29 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 285/90.
2. L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dal Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

ART. 30 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche attività esercitate.
2. A richiesta del fiduciario, le imprese di cui al precedente comma possono:
 - a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
 - b) fornire feretri e accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

ART. 31 DIVIETI

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
 - a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
 - b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva; (sanzione)
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; (sanzione)
 - d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività (sanzione);
2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni (sanzione).

ART. 32 IDONEITA' DI VEICOLI E LOCALI

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia (sanzione).

ART. 33 INCARICATO DEL TRASPORTO

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D.Lgs. 267/2000.
2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86.

CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 34 INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione avvengono in:

- a) campi comuni
- b) campo giardino (in aree date in concessione ai privati)

Per quanto attiene alle modalità di inumazione ed alle caratteristiche costruttive e dimensionali si applicano le norme di cui agli artt. da 68 a 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e s.m.i. e le altre normative vigenti in materia, nonché le disposizioni stabilite nel presente regolamento e nei provvedimenti all'uopo adottati dall'amministrazione

2. Le prime hanno una durata di 10 anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente. L'inumazione avviene per disponibilità dei posti in uno dei cimiteri del Comune, rispettando, ove possibile, il criteri di cui al precedente art.9. L'assegnazione delle sepolture per inumazione nei campi avviene in ordine progressivo senza soluzione di continuità.
3. Le seconde hanno una durata superiore vengono assegnate in concessione previo pagamento della relativa tariffa.

ART. 35 CIPPO

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo deve essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Sulle sepolture, anziché il cippo di cui al comma precedente, può essere installato altro manufatto idoneo a delimitare la sepoltura le cui caratteristiche saranno stabilite con apposito provvedimento dell'Amministrazione.

ART. 36 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti ossei o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive e dimensionali si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e s.m.i. e le altre normative vigenti in

materia, nonché le disposizioni stabilite nel presente regolamento e nei provvedimenti all'uopo adottati dall'amministrazione.

4. Nelle sepolture a tumulazione può essere inserita, ove possibile per disponibilità di spazi, insieme al feretro contenente la salma del defunto, anche una cassetta resti o urna cineraria contenenti i resti ossei o le ceneri del coniuge o di parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al terzo grado del medesimo. In tali casi la concessione per la sepoltura dei resti mortali o delle ceneri, non è subordinata al pagamento di una tariffa e decade automaticamente allo scadere della concessione della sepoltura del feretro del defunto. In tale ultima ipotesi è fatta salva la possibilità di concedere, a richiesta del fiduciario, altra sepoltura per la tumulazione dei resti mortali o delle ceneri.

ART. 37 MANUTENZIONE E DECORO DELLE SEPOLTURE

1. L'installazione e la manutenzione delle lapidi e/o copri tomba o altri manufatti è da eseguirsi a carico del fiduciario, in accordo con quanto stabilito dal presente regolamento e dai provvedimenti all'uopo adottati.

2. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo; con particolare riguardo alla commemorazione dei defunti il servizio cimiteriale comunale svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture; provvederà pertanto a notificare eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati; è a diretto carico del fiduciario entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza del sepolcro o nel caso di sepoltura in terra il Comune provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica opportunamente rivalutata nei confronti del fiduciario, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. La rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

ART. 38 DEPOSITO PROVVISORIO

1. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:

a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.

4. L'affidatario e/o il gestore del servizio fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.

5. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo contestualmente al provvedimento di tumulazione provvisoria.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, l'affidatario e/o il gestore

del servizio notifica formale diffida a provvedere nel termine di 15 gg., in difetto la salma verrà inumata in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

7. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.

8. La realizzazione di monumenti funerari, lapidi e copri tomba, anche provvisori, dovrà conformarsi per dimensioni, materiali, forme, misure e sagome alle indicazioni impartite dall'Amministrazione con i provvedimenti all'uopo adottati.

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 39 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione.
2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/ 90 e cioè di 10 anni. Alle inumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
4. E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune, l' affidatario e/o il gestore del servizio provvede alla esecuzione e registrazione delle operazioni cimiteriali, avvalendosi anche di sistemi informatici.
5. Le esumazioni ordinarie sono regolate con provvedimento del Responsabile del Servizio. Annualmente, preferibilmente entro il mese di Settembre, l'affidatario e/o il gestore del servizio curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui verranno indicate le salme per cui è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti nelle aree cimiteriali interessate in occasione della commemorazione dei Defunti e per l'intero anno a cui sono riferiti
6. Salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, giustificati dalla necessità di provvedere immediatamente alle esumazioni, nel qual caso l'affidatario e/o il gestore del servizio può dare immediato corso, l'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere nell'area cimiteriale interessata e nelle bacheche comunali con congruo anticipo.
7. E' compito dell'affidatario e/o il gestore del servizio , accertare, al momento dell'esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.
8. L'Amministrazione comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate

ART. 40 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dagli articoli 83, 84 e 85 del D.p.R. n. 285/90 e s.m.i. . Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del competente organo della ASL o da personale da esso delegato.
2. Non si rilasciano autorizzazioni ad esumazioni straordinarie per destinare i resti all'inumazione in altro cimitero comunale se non su concessione motivata del Sindaco a seguito di richiesta del fiduciario.

ART. 41 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie:

- quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
- quelle eseguite su richiesta dei soggetti di cui all'art.2 c.s. dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni, previo provvedimento del Responsabile del Servizio, anche prima della scadenza della concessione a tempo determinato o della concessione novantanovenne o concessione perpetua.

Le estumulazioni ordinarie a richiesta degli aventi diritto non necessitano di provvedimento autorizzativo e vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa

- quelle eseguite dopo un permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni, previo provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di Ordinanze o provvedimenti che abbiano dichiarato, ai sensi del presente regolamento e delle vigenti norme, la decadenza, la revoca e l'estinzione della concessione;

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima della scadenza o della scadenza della concessione e sono di due tipi:

- a) a richiesta del fiduciario, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del servizio, ove si voglia trasportare la salma in altra sepoltura o provvedere alla cremazione.
- b) su ordine dell'Autorità giudiziaria
- c) per particolari motivate esigenze della Amministrazione comunale.

4. Le estumulazioni straordinarie debbono sempre essere eseguite alla presenza del competente organo della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

5. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa. 6. Entro il mese di settembre di ogni anno l'affidatario e/o il gestore del servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo e quelle per le quali sono in programma le operazioni di estumulazione. Tale elenco sarà esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno Successivo, a due mesi dalla scadenza. nei modi e nei termini ritenuti idonei dall'affidatario e/o il gestore del servizio e dall'Amministrazione Comunale.

7. I feretri sono estumulati a cura dell'affidatario e/o il gestore del servizio secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

8. Le estumulazioni richieste dal fiduciario, sono eseguite a cura dell'affidatario e/o il gestore del servizio

ART. 42 RESTI MORTALI - RESTI OSSEI

DEFINIZIONI E TRATTAMENTO

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

Salvo non sia richiesto diversamente dal fiduciario, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

- essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;

- essere avviati a cremazione, previa richiesta espressa del fiduciario e con oneri a carico dei richiedenti. In tal caso sarà necessario recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile per richiedere l'autorizzazione alla cremazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Sull'esterno del contenitore dovrà comunque essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono:

- essere inumati, purché all'interno di cofano o contenitore di materiale biodegradabile rispondenti alle caratteristiche previste dalle specifiche disposizioni in materia (tale rispondenza viene autocertificata, ai sensi della vigenti norme in materia, dalla Ditta esecutrice delle operazioni stesse);

- essere avviati a cremazione, previa richiesta espressa degli aventi diritto come individuati dalle disposizioni vigenti e con oneri a carico dei richiedenti. In tal caso sarà necessario recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile per richiedere l'autorizzazione alla cremazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Sull'esterno del contenitore dovrà comunque essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, così come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.07.98 (la rispondenza a tali requisiti viene autocertificata, ai sensi della vigenti norme in materia, dalla Ditta esecutrice delle operazioni stesse)

Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978 (la rispondenza a tali requisiti viene autocertificata, ai sensi della vigenti norme in materia, dalla Ditta esecutrice delle operazioni stesse)

2. I resti ossei esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalle operazioni di esumazione/estumulazione sono:

- raccogliibili, previa domanda del fiduciario, in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, o sepoltura privata già acquisita in concessione nel medesimo cimitero per altri congiunti (loculi, tombe, cappelle di famiglia nei limiti dello spazio disponibile).

- possono altresì essere avviati a cremazione, previa richiesta espressa degli aventi diritto come individuati dalle disposizioni vigenti e con oneri a carico dei richiedenti. In tal caso sarà necessario recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile per richiedere l'autorizzazione alla cremazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se a seguito delle operazioni di estumulazione ed esumazione non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno provvisoriamente raccolti e chiusi in appositi contenitori con targhetta riportante le generalità del defunto e conservati per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di esumazione o estumulazione. Trascorso tale termine senza che sia stata esercitata dagli aventi titolo una delle facoltà relative al trattamento dei resti mortali, i medesimi saranno definitivamente posti nell'ossario comune.

Altresì se richiesto i resti mortali o i resti ossei potranno essere consegnati agli aventi titolo per essere tumulati presso altri cimiteri, previa autorizzazione da richiedere al Servizio di Stato Civile del Comune di Pescaglia.

Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali ed all'Ufficiale di Stato Civile, per quanto ad esso espressamente demandato dalla normative vigenti, il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla cremazione di resti mortali e di resti ossei.

ART. 43 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 44 OGGETTI DA RECUPERARE -

RIFIUTI

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. L'affidatario e/o il gestore del servizio provvederà a tenere a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette, Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere acquisiti al patrimonio dell'ente.
5. I rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale si distinguono e seguono la disciplina prevista dal Dlgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

ART. 45 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in luoghi idonei.

TITOLO III

CAPO I - SEPOLTURE

ART. 46 CONCESSIONI CIMITERIALI DISPOSIZIONI GENERALI

1. Entro i limiti previsti dal P.R.C., il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Il Comune, inoltre, può concedere le aree per impiantarvi, sempre a cura e spese di privati od enti, campi di inumazione per famiglie e collettività, a condizione che ciascuno sia dotato di un adeguato ossario.

3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sia sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie) sia sepolture per due posti, per famiglie e collettività (biloculi, ecc.) sia lapidi alla memoria.

4. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area per sepolture per famiglie e collettività, ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.

6. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art.953 del Codice Civile.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo appositamente approvato dall'Ufficio competente, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto o area da parte del responsabile del Servizio cimiteriale.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;

b) la durata e la decorrenza, che coincide:

-con la data di stipula dell'atto di concessione nel caso di concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività da realizzarsi a cura dei privati o nel caso di stipula di concessioni in vita;

- con la data di sepoltura della salma nel caso di concessione relativa a manufatti costruiti dal comune o di sepolture private non rientranti nel precedente punto da costruirsi a cura dei privati;

c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;

d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;

f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

ART. 47 RESPONSABILITA'

I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

ART. 48 DURATA DELLE CONCESSIONI – PROROGA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

a) 50 anni: per le aree destinate alla costruzione di sepolture per famiglie e collettività;

b) 33 anni per i loculi aerei;

c) 33 anni per i loculi interrati ad un posto;

d) 33 anni per i loculi interrati a più posti salma;

e) 33 anni per gli ossari e cinerari;

f) 33 anni per le tombe ipogee in campetti privati destinati alla inumazione privata, se previsti; è riconosciuto il diritto d'uso della sepoltura fino alla scadenza del decennio dall'ultima inumazione di salma;

g) 10 anni per le sepolture per inumazione in campi comuni.

3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto sarà informato dal dall'affidatario e/o il gestore del servizio dell'imminente scadenza e potrà chiedere la proroga della stessa per un periodo minimo di anni 3 e massimo pari a quello della durata prevista al precedente comma 2 per la relativa tipologia di sepoltura, previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà della Giunta Comunale concedere la proroga.

4. Nella Concessione della proroga la Giunta Comunale potrà stabilire particolari condizioni per riportare ad univoca scadenza le concessioni per sepolture a più posti per le quali sussistano concessioni rilasciate in tempi diversi e con diversi termini di scadenza.

ART. 49 MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione della sepoltura privata è concessa solamente in presenza:

a) della salma i per loculi aerei o interrati a uno o più posti salma;

b) dei resti o ceneri per gli ossari e nicchie cinerarie.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili dal basso verso l'alto e continuativamente dall'alto verso il basso senza soluzioni di continuità. Altri criteri potranno essere applicati su indicazione del Responsabile del Servizio sulla base della collocazione e dimensione dei manufatti in caso

di oggettiva impossibilità di applicare il criterio sopra descritto ovvero siano praticate tariffe differenziate (esempio loculi aerei su file diverse).

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. In caso di presenza di loculi colombari o cinerari disponibili, in deroga a quanto sopra stabilito è consentita la concessione in vita al coniuge non legalmente separato, al convivente more uxorio o ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado del defunto, del loculo adiacente a quello del congiunto.

In tal caso si applica la tariffa dal giorno della concessione. E' fatta salva la possibilità in caso di carenza di posti disponibili, di recedere unilateralmente da parte dell'Amministrazione restituendo le cifre le cifre incassate o concordando altro loculo.

4. In caso di loculo interrato a più posti salma il concessionario è tenuto a corrispondere la tariffa dovuta per tutti i posti salma concessi.

5. E' comunque sempre consentito, in caso di disponibilità di posti, previa nuova concessione e nel rispetto del DPR 285/90 al fine di consentire il riavvicinamento dei congiunti medesimi:

A) il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri o delle salme di coniugi o parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado o di persone unite civilmente ai sensi dello specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Pescaglia in sepolture adiacenti o contigue a quella del congiunto.

B) la concessione in vita ai soggetti di cui al punto 3 di sepolture adiacenti o contigue a quella del congiunto e la contestuale nuova concessione di sepoltura al congiunto medesimo in caso di indisponibilità di posti adiacenti a quello oggetto dell'originaria concessione del congiunto.

6. Il trasferimento è soggetto ad una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità;

8. La concessione non può essere fatta a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

10. Salvo quanto disposto ai precedenti commi, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza, vengono stabilite dal Responsabile del Servizio Cimiteriale nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta e potrà essere fatto ricorso anche al bando pubblico di assegnazione secondo modalità articolate di garanzia e di trasparenza.

11. Con ordinanza del Responsabile del Servizio, nel caso si possa ricorrere alla ricognizione di sepolcri abbandonati per i quali provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, su progetto specifico, si stabiliranno le modalità, le norme di dettaglio ulteriori, i tempi e le procedure per il recupero dei vecchi sepolcri (tombe di famiglia, loculi o ossari perpetui) per il loro restauro ovvero per la loro riconcessione, specificando che il presente regolamento prevede l'uso anche di sepolcri (loculi in colombari anche totalmente prefabbricati purché a norma) per tumulazioni temporanee che potranno consentire una semplificazione anche tecnico-operativa per tale operazione.

ART. 50 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

1. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali, la cui proprietà resta in capo al Comune. Il diritto d'uso del concessionario non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atto inter vivos né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo. La concessione di loculo aereo e loculo interrato a uno o più posti dà titolo ad usare la sepoltura per quella sola salma per la quale ha luogo la concessione.

2. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

a) nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario e ad eventuali congiunti in unioni civili dell'avente titolo.

b) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al congiunto in unione civile o al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

3. Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art. 93, comma 2 del D.P.R. n.285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purché abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro).

4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

5. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile del servizio prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

ART. 51 SUBENTRI "CONVIVENTE"

1 In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, qualora non abbia manifestato in vita la propria volontà gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'affidatario e/o il gestore del servizio cimiteriale entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'affidatario e/o il gestore del servizio esclusivamente nei confronti delle persone sopra indicate che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente e secondo l'ordine di priorità designato in vita, in caso di pluralità di essi eredi in ordine di prossimità al congiunto, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. L'affidatario e/o il gestore del servizio nel termine di 30 gg. potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

4. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma, o ossario o cinerario, si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia al responsabile dei servizi cimiteriali con le modalità di cui al comma 1;

5 L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma (o i resti o le ceneri in caso di ossario o cinerario).

6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 50 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 52 RINUNCIA O RETROCESSIONE

1. L'affidatario e/o il gestore del servizio ha la facoltà di accettare la retrocessione da concessione cimiteriale, che è possibile:

- nel caso la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- quando, essendo stata occupata, è stata precedentemente liberata da salme, resti mortali o ceneri su volontà ed a carico degli aventi titolo, a seguito di richiesta di estumulazione e trasferimento delle salme, resti mortali o ceneri in altra sepoltura all'interno della medesima area cimiteriale o in altro cimitero del comune di Pescaglia o ossario comune;

2. L'accoglimento della richiesta di retrocessione comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti, aventi titolo, del rimborso di una somma dall'affidatario e/o il gestore del servizio, in accordo con il Responsabile del servizio.

ART. 53 ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o ceneri, provvederà il Comune collocando le salme, i resti mortali e le ceneri in deposito provvisorio.

Contestualmente il Comune provvederà alla pubblicazione di un avviso relativo alla suddetta collocazione all'albo pretorio e all'albo cimiteriale.

Decorso il termine stabilito nei predetti avvisi senza che nessuna disposizione sia stata comunicata in merito alle suddette salme, resti mortali e ceneri, il Comune provvederà a collocare le stesse, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Tutte le spese del presente comma sono a carico del concessionario, erede, obbligato.

ART. 54 REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla originaria sepoltura alla nuova.

3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 20 giorni prima;

nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 30 giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 55 DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;

b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte o per irreperibilità degli obbligati, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura

f) per inosservanza alle disposizioni impartite con il presente Regolamento o con altre vigenti disposizioni relativamente alla costruzione delle sepolture;

g) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati (nei casi previsti dal presente regolamento);

h) per inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio cimiteriale.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 56 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI D MANUTENZIONE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

2. I concessionari di sepolture private, di loculi e/o ossari e cinerari sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

3. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

CAPO II - SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE SU AREA CONCESSA DAL COMUNE

ART. 57 PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepolture per famiglie e collettività a sistema di tumulazione e/o inumazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto entro il termine previsto nella Concessione, tali progetti sono sottoposti alle stesse procedure ed adempimenti del Permesso di Costruire, con esclusione del pagamento degli oneri di urbanizzazione.

2. I progetti devono essere altresì approvati dal Dirigente Sanitario competente e devono rispettare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e s.m.i. e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

3. Ai sensi dell'art.4 della Legge 1.06.1939, n.1497- ora artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/04 - secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali, al momento della data di entrata in vigore del presente Regolamento, antecedenti di almeno cinquanta anni la data medesima. Pertanto il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla preventiva acquisizione, con le modalità stabilite dalle vigenti normative, del Parere della Soprintendenza B.A.A.S. territorialmente competente.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

7. Al termine dei lavori dovrà essere depositata tutta la documentazione, a firma di tecnico abilitato, idonea a certificare l'agibilità delle opere per l'uso preposto nonché la corretta esecuzione delle stesse, in conformità con il progetto approvato e con le vigenti disposizioni in materia edilizia e urbanistica.

8. Le concessioni in uso di aree per tumulazioni familiari collettive, impegnano il concessionario alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile conseguente all'assegnazione, pena la decadenza.

9. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

10. Il Responsabile può concedere una proroga di 6 mesi ai termini predetti, su motivata richiesta degli interessati.

11. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

12. La concessione in uso di aree per la realizzazione di sepolture ad uno o più posti diverse da quelle indicate al comma 1 è subordinata alle prescrizioni indicate nell'atto di schema tipo, alle disposizioni indicate nel presente regolamento ed alle disposizioni generali vigenti in materia.

13. La costruzione della sepoltura deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

14. Prima dell'inizio di ogni intervento all'interno dell'area cimiteriale devono essere comunicate le generalità della Ditta esecutrice, ai sensi del presente regolamento.

15. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e quelle che non alterano l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, devono essere sempre preventivamente comunicate al Responsabile del Servizio cimiteriale, con descrizione degli interventi previsti. Tale descrizione dovrà essere esaustiva al fine di determinare se l'intervento è soggetto o meno a preventiva Autorizzazione del Responsabile.

TITOLO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

CAPO I - ATTIVITA' E DIVIETI

ART. 58 ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dall'affidatario e/o il gestore del servizio sulla base degli indirizzi espressi dal Responsabile del Servizio

ART. 59 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel cimitero, non si può entrare che a Piedi, salvo autorizzazione motivata dell'affidatario e/o il gestore del servizio.

2. E' vietato l'ingresso:

- alle persone in manifesto stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
- alle persone con abbigliamento non consono al luogo;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.
- Gli animali devono essere tenuti al guinzaglio.

ART. 60 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti e rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del custode;

- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo lett. a – e – i – l –verrà sanzionato con una ammenda pari ad €. 50,00, i restanti punti individuati dalle relative lettere, se violati comporteranno una ammenda di €. 250,00.

ART. 61 RITI FUNEBRI

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

ART. 62 EPIGRAFI

- 1. Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.
- 2. A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.
- 3. È consentita l'apposizione di epigrafi e foto, senza vincoli di dimensione. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.
- 4. Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo in italiano.

CAPO II - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 63 ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. La realizzazione di monumenti funebri e qualsiasi altra attività di servizio ai cittadini svolta in diretto riferimento alle sepolture nei cimiteri del comune di Pescaglia è sottoposta alle condizioni contenute nel presente Regolamento e negli atti di affidamento del servizio.

ART. 64 ACCESSO AL CIMITERO DA PARTE DI IMPRESE PRIVATE

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate all'affidatario e/o il gestore del servizio, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'affidatario e/o il gestore del servizio da rilasciarsi dietro domanda da cui risulti l'iscrizione alla competente categoria professionale ed il possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., necessari per l'affidamento di lavori, forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni.

3. L'autorizzazione è subordinata alla comunicazione delle targhe dei veicoli da utilizzare nell'esecuzione dei lavori nonché alla sussistenza di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni causati a terzi.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. Il mancato rispetto di quanto disposto comporterà una sanzione di €. 50,00.

5. L'affidatario e/o il gestore del servizio in caso di reiterata inosservanza delle precedenti norme, procede alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 65 DITTE ACCREDITATE

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate all'affidatario e/o il gestore del servizio l'Amministrazione Comunale può riservarsi di istituire un apposito elenco di ditte accreditate.

ART. 66 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'efficacia dell'eventuale accreditamento può in ogni momento essere sospesa con determina del Responsabile del Servizio competente.

ART. 67 PUBBLICITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

1. Le ditte eventualmente accreditate potranno dare pubblicità dell'accREDITAMENTO, menzionandolo nei documenti di comunicazione esterna.

ART. 68 PERSONALE DELLE DITTE ACCREDITATE

1. Le ditte eventualmente accreditate sono tenute a comunicare formalmente al Comune i nominativi del personale destinato ad operare all'interno dei cimiteri.

ART. 69 TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE IN AREE CIMITERIALI

1. Il prelievo di qualsiasi manufatto funebre per manutenzione, sostituzione o altro deve essere preventivamente autorizzato a seguito di apposita e motivata richiesta all'Ufficio comunale competente.

2. In rispetto alle disposizioni di cui all'art. 63 del presente regolamento:

La posa in opera di manufatti edilizi o scultorei potrà avvenire soltanto nei giorni feriali, in orario di apertura dei cimiteri, con esclusione del periodo dal 29 ottobre – 3 novembre di ogni anno, o comunque indicati da apposito provvedimento dell'affidatario e/o il gestore del servizio il quale potrà concedere motivate deroghe a tali termini ove ne accerti la necessità e la non grave interferenza con lo svolgimento delle ordinarie attività di gestione cimiteriale e con le pratiche di culto funebre.

3. Fatta esclusione per le onoranze funebri e per termini di preavviso più estesi dettati in modo specifico dal presente regolamento o dalla legge, lo svolgimento di attività all'interno dell'area dei cimiteri dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 70 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. I mezzi di trasporto delle ditte autorizzate allo svolgimento di attività in ambito cimiteriale potranno sostare all'interno dei cimiteri solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali occorrenti, rimanendo parcheggiati all'esterno del plesso per il tempo restante. *L'inadempienza* comporterà una sanzione di €. 50,00.

2. È vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno dei plessi cimiteriali, nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo. *L'inadempienza* comporterà una sanzione di €. 100,00. con ripristino stato dei luoghi entro 3 giorni, o ripristino coattivo con addebito dei costi relativi, ed in tal caso la ditta, verrà sospesa per tre mesi.

3. Al termine dello svolgimento della propria attività, le ditte dovranno ripristinare lo stato dei luoghi in condizioni di ordinaria manutenzione, asportando i materiali di risulta, provvedendo alle necessarie pulizie e al ripristino di quanto eventualmente manomesso o rimosso, ivi incluso il piano del suolo originario, alle eventuali ricariche di ghiaietto nell'immediata pertinenza della sepoltura. Anche in questo caso si applica l'impianto sanzionatorio di cui al comma precedente.

4. L'area oggetto di intervento deve essere delimitata a carico degli operatori privati, per la parte strettamente necessaria, con idonea transennatura, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni, il deposito dei materiali e delle attrezzature occorrenti devono avvenire esclusivamente all'interno di tale area. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. o altro materiale. *L'inadempienza* comporterà una sanzione di €. 100,00.

5. L'impresa rimane unica esclusiva responsabile di eventuali danni a terzi, cose o persone causati in conseguenza alle lavorazioni, rispondendone anche della corretta esecuzione.

ART. 71 IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI

1. È vietato l'impiego di scale o altri mezzi o attrezzature di proprietà del Comune e/o dell'affidatario e/o gestore del servizio per lo svolgimento delle attività delle ditte autorizzate. Ogni ditta dovrà pertanto disporre dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere, nel rispetto delle norme di sicurezza. *L'inadempienza* comporterà una sanzione di €. 50,00. Oltre alla quantificazione di eventuali danni.

2. È consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali compressori, scalpelli meccanici, martelli demolitori e generatori di corrente purché nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

ART.72 ~~ORARIO DI LAVORO~~ PUNTI DI EROGAZIONE

I punti di erogazione di acqua ed energia elettrica in ambito cimiteriale sono ordinariamente destinati solo alle attività d'istituto ed al servizio degli utenti, con le limitazioni del caso poste dall'Amministrazione Comunale e/o dell'affidatario e/o gestore del servizio. Non è pertanto consentito l'attingimento o il prelievo per lo svolgimento di attività diverse.

ART. 73 SICUREZZA DELLE ATTIVITA'

1. Ove consistenza e natura delle attività da svolgere nell'area cimiteriale richiedano la redazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza), copia dello stesso dovrà essere depositata entro dieci giorni dalla data della comunicazione di avvenuto accreditamento ed in ogni caso prima dell'inizio dell'attività.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale potrà richiedere modifiche o integrazioni al POS al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di legge ovvero il coordinamento in vista della sicurezza degli utenti e degli addetti alle generali attività di gestione cimiteriale.

ART. 74 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno delle aree cimiteriali è fissato dall'affidatario e/o gestore del servizio di norma negli orari di apertura.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, ed in orari diversi salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'affidatario e/o gestore del servizio

CAPO III - DECORO

ART. 75 DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

1. I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione.
2. I metalli eventualmente utilizzati per gli elementi di arredo e funzionali dovranno possedere caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, e comunque non dovranno produrre ossidi suscettibili di sporcare i monumenti e le lapidi.

Il concessionario è obbligato all'adeguamento dei relativi monumenti, il mancato rispetto comporterà una sanzione di €. 500,00 ed il ripristino entro 30gg, qualora non risulti ottemperante l'amministrazione potrà provvedere alla esecuzione dei lavori necessari con successiva rivalsa delle spese sul concessionario stesso.

3. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili, (ad esclusione di ornamenti floreali). L'apposizione di ornamenti deperibili comporterà una sanzione di €. 50,00 mentre l'apposizione di ornamenti indecorosi una sanzione di €. 250,00.
4. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.
5. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni di cui al presente Regolamento ed ai provvedimenti all'uopo emanati dall'amministrazione comunale.

6. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se deposti in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.

ART. 76 NORME PER LA REALIZZAZIONE ED IL DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE

1. La proiezione a terra di elementi per la delimitazione perimetrale della sepoltura (monumenti funebri o manufatti), posti ad esclusivo carico dei privati, deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime di cm 180 x 60 per sepolture ordinarie; di cm 100 x 50 nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.
2. Per le dimensioni di cui al comma precedente non è consentita alcuna tolleranza esecutiva. L'asse della sagoma dovrà essere allineato a quello dei monumenti adiacenti, secondo le disposizioni dettate dall'amministrazione comunale nel presente regolamento o nei provvedimenti appositamente adottati
3. La delimitazione perimetrale non dovrà eccedere l'altezza di cm. 20 dal piano del terreno, mentre l'altezza degli eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, cippi, statue etc.) dovranno essere contenuti: entro cm. 80 dal piano del terreno
4. Almeno l'80% della superficie d'ingombro dei monumenti funebri deve risultare permeabile alla penetrazione dell'acqua e dell'aria. L'area permeabile potrà essere rivestita con ghiaia o analoghi materiali. In alternativa potrà avere una copertura di vegetazione. In quest'ultimo caso le essenze impiegate dovranno avere portamento nano e non richiedere annaffiature frequenti. Le piante perenni arbustive dovranno essere periodicamente potate a cura dei titolari della sepoltura così che non invadano le sepolture adiacenti e non superino mai l'altezza di cm. 80, pena il loro abbattimento e l'addebito degli oneri a ciò necessari.
5. Decorsi sette giorni dall'inumazione possono essere posti in opera monumenti funebri provvisori. I monumenti funebri provvisori sono tenuti ai limiti dimensionali fissati in via generale. Per essi è tuttavia ammesso l'impiego di materiali deperibili, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di ordinato e decoroso allestimento della sepoltura.

ART. 77 NORME PER REALIZZAZIONE E DECORO DELLE SEPOLTURE A SISTEMA TUMULAZIONE

1. Loculi aerei:

- a) Gli oneri per l'apposizione delle lapidi dei loculi aerei sono ad esclusivo carico del concessionario, fatto salvo che le stesse non siano già state messe in opera dal comune con la realizzazione dei loculi stessi.
- b) Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.
- c) Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa e comunque in conformità ai limiti dimensionali e tipologici dettati dall'amministrazione comunale nel presente regolamento o nei provvedimenti appositamente adottati.

2. Posti distinti:

- a) Gli oneri per l'apposizione della lapide di copertura della sepoltura, monumenti o altri manufatti, sono ad esclusivo carico del concessionario,
- b) La proiezione a terra della suddetta lapide (copritomba) deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime stabilite negli appositi provvedimenti adottati dalla giunta comunale;

c) Per le dimensioni di cui al comma precedente non è consentita alcuna tolleranza esecutiva.

L'asse della sagoma dovrà essere allineato a quello dei monumenti adiacenti, secondo le disposizioni dettate dalla giunta comunale nel presente regolamento o nei provvedimenti appositamente adottati

d) - Il basamento della sepoltura e l'altezza di eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, statue, ecc) dovrà essere contenuta entro limiti dimensionali e tipologici dettati dalla giunta comunale nel presente regolamento o nei provvedimenti appositamente adottati.

3. La sigillatura delle lapidi e copritomba dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.

4. La giunta comunale potrà impartire in ogni tempo direttive e prescrizioni in ordine alla tipologia, alle dimensioni e alle modalità di apposizione della lapide e degli altri arredi e manufatti.

ART.-78 NORME PER LA REALIZZAZIONE E DI DECORO DELLE EDICOLE (CAPPELLE) FUNEBRI.

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento e dalle altre disposizioni vigenti in materia, le norme per la realizzazione e la gestione delle cappelle funebri, ivi comprese le modalità di accettazione dei progetti ed eventuali dinieghi, saranno definiti con apposito atto della Giunta comunale.

ART. 79 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO.

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di dettare particolari disposizioni di decoro per singoli cimiteri o porzioni di essi, in vista di un miglior risultato estetico e/o funzionale d'assieme.

2. Allo scopo la Giunta Comunale e/o i Responsabili dei Servizi competenti, approveranno specifici progetti di decoro e di assetto delle sepolture, contenenti disposizioni vincolanti per la loro disposizione e per la realizzazione dei monumenti funebri.

3. Ove il progetto contempli la realizzazione di edicole (cappelle funerarie), esso dovrà essere dettagliato fino a definire allineamenti, altezza, dimensioni in pianta e materiali di rivestimento che dovranno caratterizzare gli edifici, così che la realizzazione eventualmente demandata ai concessionari possa ritenersi esplicitazione esecutiva del medesimo.

ART. 80 DEMOLIZIONI DI MONUMENTI FUNEBRI

1. La demolizione dei monumenti funebri è ordinariamente disposta all'atto dell'esumazione/estumulazione delle salme ovvero della decadenza della concessione cimiteriale che ha costituito titolo per la loro realizzazione. Eventuale inottemperanza comporterà:

- una sanzione di €. 250,00= e ulteriori gg 20 per l'esecuzione dei lavori,

- una sanzione di €. 500,00. Conferimento dei resti nell'ossario comune e azione di rivalsa sul concessionario.

2. I titolari delle sepolture che intendano ritirare i materiali o i manufatti di loro proprietà che li compongono sono tenuti a darne notizia scritta all'affidatario e/o gestore del servizio con preavviso di almeno sette giorni sulla data prevista per la demolizione. Con tale avviso dovranno indicare la ditta accreditata affidataria della rimozione e gli elementi identificativi della sepoltura.

3. Ad avvenuta ultimazione delle demolizioni il concessionario è tenuto a fornire riscontro delle demolizioni effettuate e dei materiali asportati. Del riscontro è redatto verbale.

4. È revocato l'accreditamento della ditta che si rendesse responsabile di indebita demolizione, anche parziale, di monumenti funebri.

ART. 81 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri è demandata ai privati titolari delle medesime e dovrà essere condotta con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire le generali condizioni di decoro del cimitero e la sicurezza dei frequentatori e degli addetti.

ART. 82 RICONOSCIBILITÀ ESECUTORE E RESPONSABILITÀ SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE

1. Tutti i monumenti funebri devono riportare una targhetta di riconoscimento delle ditte esecutrici, che saranno ritenute responsabili della regolarità esecutiva e della garanzia a termini di legge. La targhetta, che conterrà esclusivamente ragione sociale, sede e numero telefonico di reperibilità del manifattore, dovrà essere realizzata in materiale durevole e dovrà avere dimensioni contenute nei massimi di cm 7 in larghezza e cm 3,5 in altezza (sanzione).

2. Ove l'affidatario e/o gestore del servizio rilevasse la imperfetta esecuzione tecnica del monumento o la non rispondenza alla disposizione della A.C. sia per la sicurezza che per il decoro, ne darà contestuale notizia ai titolari concessionari della sepoltura ed alla ditta esecutrice disponendo il ripristino a carico del concessionario medesimo.

3. Il mancato adempimento nei successivi trenta giorni comporta la revoca dell'accreditamento per la Ditta esecutrice e dà facoltà all'Amministrazione di sostituirsi al concessionario inadempiente addebitandogliene gli oneri.

ART. 83 DECORO E SICUREZZA DEI COMPORTAMENTI E DIRITTO AL RISERBO

1. All'interno dell'area cimiteriale e nell'immediato intorno degli accessi non sono consentiti comportamenti che pur non vietati in via generale dalla legge risultino però irragionevoli della natura del luogo ovvero suscettibili di ridurre la sicurezza di fruizione ovvero di interferire con il diritto al riserbo ed alla discrezione dei singoli (sanzione).

2. All'interno dei cimiteri è consentito il solo accesso e transito pedonale, con sola eccezione nei limiti dettati dal presente regolamento per gli automezzi di servizio, delle ditte accreditate e degli autorizzati.

3. È vietato sporcare o ingombrare permanentemente in qualsiasi modo i percorsi cimiteriali, sia nelle gallerie loculi che lungo e all'interno dei campi per inumazione.

4. All'interno dell'area cimiteriale non è consentito l'acconciaggio, né è consentita la richiesta di oboli di qualsiasi natura se fatta con diretta interlocuzione del singolo frequentatore, né deve essere espletata attività di propaganda o promozione su temi religiosi, sociali o civili.

5. Il Comune vigilerà sul rispetto delle disposizioni di cui ai comma precedenti, diffidando i responsabili a cessare dagli abusi e potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti.

6. E' inoltre vietato all'interno dei cimiteri effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche se non espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

CAPO III - PUBBLICITA' NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

ART.84 PUBBLICITA' NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

1. Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.
2. E' vietata la presenza di operatori privati quali marmisti, fiorai etc. durante le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione.
3. ~~Il competente Servizio dell'Amministrazione comunale~~ L'affidatario e/o gestore del servizio che ravvisasse violazioni a tale regola di comportamento è tenuto a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso, potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti nonché per la revoca dell'eventuale accreditamento.
4. L'affidatario e/o gestore del servizio inviterà i responsabili a rimuovere le pubblicità, insegne o avvisi entro il termine di 15 giorni dalla notifica. In caso di inerzia, ovvero ove non sia possibile individuare i responsabili del fatto, provvederà per la rimozione, salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per le spese sostenute nei confronti dei responsabili anche successivamente individuati.
5. Ai responsabili delle infrazioni al presente articolo in materia di promozione o pubblicità commerciale verrà applicata la sanzione amministrativa di € 500, salva l'applicazione dei provvedimenti di sospensione o di revoca nei confronti delle ditte accreditate che si rendessero responsabili dell'abuso.
6. Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri.

ART. 85 VIGILANZA

1. Tutti i servizi comunali vigilano e controllano ognuno per la propria competenza affinché i servizi funebri, l'esecuzione di opere nei cimiteri e la normale gestione degli stessi siano conformi alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati oltre che al presente Regolamento.
2. Il Responsabile dei Servizi cimiteriali può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o dei responsabili dei provvedimenti necessari o obbligatori.
3. I tecnici comunali controllano tra l'altro la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari, per quanto di rispettiva competenza.
4. La polizia Municipale provvede a vigilare nei cimiteri e durante i servizi funebri sulla base delle segnalazioni del Responsabile dei Servizi cimiteriali.

TITOLO V - CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

CAPO I – CREMAZIONI E CENERI

ART. 86 CREMAZIONE

1. Il comune, se non dispone di impianto di cremazione, provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

ART. 87 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio di Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.

ART. 88 URNE CINERARIE

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.

2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 5.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui alla normativa vigente, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno indicate dalla giunta comunale.

5. A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia e come meglio indicato nel successivo art. 98 del presente regolamento;

b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;

c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti;

d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;

e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;

f) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo ;

g) che per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia corrisposta idonea tariffa se previste ed approvate dall'Amministrazione;

h) che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale degli aventi titolo.

ART. 89 INUMAZIONE DELLE CENERI

1. Tra i modi di conservazione delle ceneri è prevista l'inumazione dell'urna.

2. L'inumazione dell'urna è effettuata esclusivamente in area cimiteriale specificamente destinata allo scopo.

3. La concessione in uso dell'area per l'inumazione dell'urna contenente le ceneri viene rilasciata dietro pagamento della relativa tariffa ed ha durata di anni 33

4. Al termine del periodo di concessione, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore decennio .

5. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte

dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune. (Ossario comune)

6. Il disseppellimento dell'urna alla scadenza della concessione avviene a spese dell'Amministrazione.

7. Nel caso in cui il defunto, abbia espresso la volontà di essere inumato in urna degradabile, questa verrà collocata nell'area a giardino di dispersione ceneri, se prevista nel P.R.C., o in area destinata a campo comune, perché tale tipo di sepoltura verrà equiparata a tutti gli effetti alla dispersione senza recupero dell'urna.

8. Le fosse destinate all'inumazione dell'urna hanno le seguenti dimensioni: max 0,40 mt. in lunghezza, max 0,40 mt. in larghezza. La distanza tra le fosse non deve essere inferiore a mt. 0,40. Tra il coperchio dell'urna ed il piano di campagna deve intercorrere uno strato di terra di spessore non inferiore a mt. 0,30 e non superiore a mt. 0,50.

9. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo di dimensioni 15 cm x 15 cm e 4 cm di spessore, da collocarsi sul terreno sopra l'urna e recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

ART. 90 FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ ALLA DISPERSIONE

La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
- c) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del cod. civ).
- d) in base, se presenti, alle volontà rilasciate all'interno del registro del testamento biologico.
- e) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del fiduciario in applicazione alle volontà del defunto. Nel caso la volontà del fiduciario sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto.
- f) La volontà manifestata dai Legali Rappresentanti per i minori o per le persone interdette.

ART. 91 RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- b) del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

d) l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata;

ART. 92 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE

1. La richiesta di autorizzazione alla dispersione è presentata dal soggetto indicato dal defunto per la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto o in assenza di indicazione dal fiduciario.
3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi provvede il fiduciario o altra persona da questi incaricata.
4. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario.
5. In subordine il legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto.
6. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali.
7. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, fiduciario.

ART. 93 MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Il Comune di Pescaglia tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza a seguito del pagamento della tariffa la dispersione delle ceneri di defunti che:
 - a) sono decedute nel territorio del Comune di Pescaglia;
 - b) sono ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c) sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.
2. Il Comune di Pescaglia autorizza la dispersione, oltre che nei cimiteri, nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
 - b) in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) nei corsi d'acqua e nei fiumi;
 - d) in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;
 - e) fuori dei centri abitati, in aree private all'aperto con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.
3. La dispersione nei fiumi e corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
4. Ove manchi indicazione del defunto o del fiduciario e quest'ultimo non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cinerario comune.

ART. 94 DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione possono essere depositate presso il cimitero indicato dall'Amministrazione comunale in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.
2. Presso il cimitero di cui al comma 1 possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di mesi 6. Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla loro dispersione in cinerario comune indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto o del fiduciario.

ART. 95 COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri appartenenti a persone defunte fuori dal Comune di Pescaglia, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. Ove l'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pescaglia che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento e verifica il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati autorizzati.
4. L'Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio cimiteri del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.

ART. 96 FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cinerario comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.
2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune di Pescaglia.
3. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg. l'urna ai servizi cimiteriali.
4. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l'utilizzo delle aree suddette e dietro pagamento della relativa tariffa.

ART. 97 TARIFFA

E' possibile prevedere da parte dell'Amministrazione comunale una tariffa per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna:

- a) dispersioni all'interno dell'area cimiteriale,

b) dispersioni ceneri all'esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate, con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero, se previsto.

c) affidamento ceneri degli aventi titolo con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero, se previsto.

ART. 98 SANZIONI

Alle violazioni del presente regolamento e salva la configurazione di illecito penale, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis D.Lgs. n.267/2000;

ART. 99 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

E' apposta nel cimitero comunale una targa riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse. Il Comune di Pescaglia può stabilire di fornire tale targa dietro pagamento di apposita tariffa. Con specifici provvedimenti l'Amministrazione comunale stabilisce inoltre le dimensioni, la tipologia e gli spazi e le modalità di apposizione di dette targhe.

ART. 100 REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI

L'Ufficio di stato civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni, e comunica all'ufficio competente alla gestione dei cimiteri le autorizzazioni rilasciate.

ART. 101 AFFIDAMENTO CENERI

A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

- a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia;
- b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti; viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo contenente i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
- e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- f) la possibilità che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
- g) per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia corrisposta idonea tariffa definita dall'Amministrazione comunale;
- h) il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale, degli aventi titolo e l'obbligo di comunicare all'A.C. eventuali variazioni del luogo di conservazione.

TITOLO VI

CAPO I – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 102 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di illuminazione votiva è in capo all'affidatario e/o gestore del servizio.
2. Il gestore del servizio provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

ART. 103 DOMANDA DI ABBONAMENTO DURATA - SCADENZA - TARIFFA

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva deve effettuare richiesta al gestore del servizio.
2. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno, o della durata della concessione.
3. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
4. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
5. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento della giunta comunale.
6. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.
7. Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dal comune o dal gestore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
8. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, l'affidatario e/o gestore del servizio può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.
9. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
 - a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
 - b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

ART. 104 LAVORI DI MANUTENZIONE

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva

comunicazione all'affidatario e/o gestore del servizio ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ri-collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dagli addetti; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa di nuovo allaccio come sarà appositamente fissata dall'Amministrazione comunale.

2. Nel caso si accerti l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa di cui sopra ed una sanzione pecuniaria di 300 euro.

ART. 105 INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

1. Il Comune e, per esso, l'affidatario e/o gestore del servizio non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni temporanee del servizio per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

ART. 106 DIVIETI

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. In nessun caso l'utente è autorizzato posizionare direttamente, anche temporaneamente, qualsiasi tipo di impianto o allestimento destinato all'illuminazione votiva. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, il pagamento della sanzione amministrativa di 300 euro, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune o del gestore, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. Dalla data di ricezione riscontrata.

ART. 107 RISERVA

1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.

2. Il comune si riserva comunque la facoltà di stabilire, sia per cimiteri di nuova costruzione che per i cimiteri esistenti, l'utilizzo di forme alternative per l'illuminazione votiva, finalizzate allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.

ART. 108 RECLAMI

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto al gestore, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del gestore.

ART. 109 DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione direttamente al gestore ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 110 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 111 MAPPA DEI CIMITERI

1. Presso l'affidatario e/o gestore del servizio è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

3. Spetta all'affidatario e/o gestore del servizio fare in modo che ad ogni posizione in mappa corrisponda un numero di sepoltura e nominativo e data di morte del defunto, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nel registro cimiteriale.

4. Sulla mappa viene annotata dall'affidatario e/o gestore del servizio ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.

5. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi della concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) il nome e le generalità del fiduciario.

ART. 112 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 113 SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

Viene istituito dall'affidatario e/o gestore del servizio lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II – NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 114 DISPOSIZIONI DEL DEFUNTO

In deroga a quanto disposto dai precedenti articoli in assenza di esplicite dichiarazioni scritte circa le volontà del defunto si applica quanto disposto dal fiduciario, il quale è tenuto ad attenersi alle volontà espresse in vita dal defunto.

ART. 115 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'amministrazione comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 111, 112 e 113.
3. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
4. Il provvedimento del Responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le disposizioni in materia di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 116 CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, o la costruzione di edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 117 ATTI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Spetta ai soggetti individuati nell'ambito del Regolamento per l'organizzazione degli uffici, e affidatario e/o gestore del servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo

adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

ART. 118 CONCESSIONI PREGRESSE

1. ~~Salvo quanto previsto dall'art. 112,~~ le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 119 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Comune può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo all'atto di riconoscimento.

3. Potrà inoltre avvenire il riconoscimento in via amministrativa del diritto d'uso di quelle sepolture, successive alla data di cui al comma 1, per le quali non risulta essere stipulato il relativo atto di concessione. Tale riconoscimento avverrà mediante stipula di concessione contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 46 comma 8 ed avente durata pari ad anni 50, previa determinazione, con specifico e puntuale atto dell'Amministrazione, delle procedure, documentazione ed altri eventuali elementi necessari allo scopo.

ART. 120 ESTINZIONI E TRASFORMAZIONE DI CONCESSIONI A TEMPO INDETERMINATO

1. Al fine di ristabilire un corretto equilibrio nelle disponibilità dei vari cimiteri, il Comune promuove iniziative volte a favorire l'estinzione o la trasformazione delle concessioni a tempo indeterminato rilasciate entro la data di entrata in vigore del DPR 803/1975 (entrato in vigore il 10.02.1976).

2. Con appositi atti l'Amministrazione comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni da fornire a concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

3. I concessionari originari o suoi legittimi eredi di propria iniziativa o su invito dei servizi cimiteriali, possono chiedere di sottoscrivere una rinuncia irrevocabile alla concessione a tempo indeterminato.

4. Il comune in tal caso può prevedere:

- una concessione gratuita per l'uso di una celletta ossario per 25 anni sostenendone anche le spese derivate dai lavori di estumulazione e riposizionamento dei resti ovvero la contestuale trasformazione della stessa in concessione a tempo determinato.

5. Analogamente l'amministrazione Comunale adotta analoghe iniziative per il recupero della disponibilità di posti all'interno dei cimiteri.

6. La concessione oggetto di rinuncia rientrerà quindi a pieno titolo nella disponibilità del Comune per essere nuovamente utilizzata secondo le procedure ordinarie per le tumulazioni con concessione a tempo determinato nei limiti massimi previsti dal presente regolamento.

ART.121 SANZIONI

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per le violazioni in cui non sia espressamente indicata la sanzione amministrativa all'interno del presente regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui art. 7/bis D.Lgs. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti).

ART.122 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso richiamo alle norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e s.m.i., nella Circolare Min. San. 24 Giugno 219993 n. 24, nonché in tutte le disposizioni legislative statali e regionali, circolari ministeriali e ordinanza sindacali o provvedimenti che saranno emanati successivamente alla data di entrata in vigore.

ART.123 ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di approvazione dal Consiglio Comunale qualora la deliberazione stessa sia votata con immediata eseguibilità.
- 2) sino all'entrata in vigore del piano regolatore cimiteriale, per quanto non stabilito nel presente regolamento si applica la normativa vigente e i precedenti regolamenti per quanto non in contrasto con il presente regolamento e la normativa vigente